

**VII CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ATTUARI**

**VERONA 8-10 NOVEMBRE 2004**

**L'ATTUARIO E LE PENSIONI**

***“PRINCIPI CONTABILI IAS E RIFLESSI SULLA  
GESTIONE TECNICO-ATTUARIALE DEI FONDI  
PENSIONE E DEI TRATTAMENTI DI FINE  
RAPPORTO”***

**ALESSANDRA MORGANTE**

## 1. Premessa

Gli IAS (International Accounting Standards), ora IFRS (International Financial Reporting Standards), sono i principi contabili internazionali, predisposti dallo IASB (International Accounting Standard Board) e già internazionalmente riconosciuti, recepiti dalla Commissione Europea al fine di fornire ai paesi aderenti riferimenti utili per applicare principi contabili nazionali uniformi tra loro.

Pertanto, in conformità al Regolamento CE n. 1606 emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2002, il 29 settembre 2003 la Commissione Europea ha formalmente adottato il Regolamento di attuazione n. 1725/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L261 del 13 ottobre 2003, per mezzo del quale ha recepito i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC-Standing Interpretations Committee/International Financial Reporting Interpretation Committee), confermando inoltre la loro applicazione obbligatoria dal 2005 per i bilanci consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati europei.

In realtà i nuovi principi dovranno essere adottati già a partire dall'1.1.2004 poiché il primo bilancio ufficiale redatto con le nuove regole, ossia quello relativo all'esercizio 2005, dovrà essere posto a confronto con quello dell'anno precedente.

L'applicazione di tali principi, che determinerà un complesso adattamento delle regole contabili attualmente applicate alle imprese italiane e a quelle di altri Stati membri dell'Unione Europea, si colloca nell'ambito di una precisa strategia connessa al completamento del mercato unico dei servizi finanziari e al miglioramento dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici.

Sembra opportuno evidenziare che, rispetto alla normativa in vigore in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea (ad eccezione della Gran Bretagna), i principi contabili internazionali sopra indicati presentano almeno due profonde differenze di carattere generale.

In primo luogo, mentre nella legislazione italiana ed europea in vigore la disciplina del bilancio segue un'impostazione c.d. "di normativa obbligatoria", in base alla quale le regole di bilancio sono contenute in atti legislativi, i principi contabili internazionali seguono il criterio del "rinvio alla tecnica", vale a dire di rinvio da parte dell'atto normativo alla prassi di applicazione generale.

Il vantaggio che viene generalmente riconosciuto a questo secondo approccio consiste nella flessibilità e nella agevole adattabilità delle regole contabili alla forte evoluzione dei mercati internazionali.

In secondo luogo, occorre rilevare che i sistemi contabili italiano ed europeo sono fondati essenzialmente sul criterio del costo storico, sul principio della prudenza e su quello della competenza. Tali principi, che tendono a rendere le determinazioni di bilancio stabili e prudenti, rispecchiano una concezione che configura il bilancio quale strumento per definire diritti e obblighi dell'impresa, soprattutto sotto il profilo fiscale, evidenziando il reddito distribuibile e il patrimonio disponibile.

I principi contabili internazionali, soprattutto con riferimento a determinate poste, quali le attività immateriali e le attività finanziarie, sono basati invece sul fair value, o valore corrente che, essendo finalizzato alla valutazione della performance dell'impresa, è strumentale alle decisioni di tipo economico e finanziario.

Il riferimento al fair value determina, rispetto al costo storico, una minore stabilità dei risultati e della struttura patrimoniale dell'impresa e riflette una concezione del bilancio quale strumento di comunicazione economico-finanziaria ai mercati, idonea a cogliere in tempo reale le variazioni di valore.

L'impostazione degli IAS tende a individuare, pertanto, nel patrimonio dell'impresa, l'insieme di risorse economiche da essa gestite, a prescindere dal concetto della proprietà. Il reddito, inoltre, è considerato quale reddito prodotto che può quindi essere influenzato da ricavi o proventi non realizzati, dovuti all'impiego di valori correnti per la valutazione delle attività.

In definitiva si può affermare che l'adozione di criteri comuni ha come scopo una più efficace e trasparente comparazione dei bilanci di Società quotate appartenenti a diversi paesi dell'Unione Europea, attribuendo altresì ai bilanci stessi una diversa funzione informativa: da strumento statico il bilancio diviene strumento dinamico finalizzato ad una valutazione prospettica dell'impresa.

In linea generale, si può infine ritenere che l'adozione degli IAS contribuirà a migliorare sensibilmente la qualità delle informazioni relative al bilancio, soprattutto per le componenti immateriali e finanziarie delle imprese.

## **2. Il recepimento dei principi contabili internazionali nell'ordinamento comunitario**

Il recepimento dei principi contabili internazionali nell'ordinamento comunitario è stato disposto, come già accennato, dal Regolamento CE 1606/2002.

Già prima dell'adozione del predetto regolamento, la normativa comunitaria prevedeva, relativamente alle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, un quadro giuridico uniforme in materia di redazione dei bilanci e di informativa finanziaria. Nel contesto dell'armonizzazione societaria e della libera prestazione dei servizi, infatti, sono state a suo tempo adottate la direttiva n. 78/660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, la direttiva n. 83/349, relativa ai conti consolidati, la direttiva n. 86/635, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché la direttiva n. 91/674, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione; le predette direttive sono poi state modificate dalla direttiva 2003/51/CE che ha adeguato il quadro complessivo di riferimento della contabilità europea.

Tuttavia, gli obblighi stabiliti da queste direttive non sono risultati sufficienti a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziaria da parte di tutte le società comunitarie quotate.

Pertanto l'uso di principi contabili internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale è stato considerato quale presupposto necessario a garantire la trasparenza e la comparabilità dell'informativa finanziaria al fine di creare un mercato dei capitali integrato e operante in modo efficace, agevole ed efficiente, assicurando la tutela degli investitori e il conseguente mantenimento della fiducia. L'applicazione dei medesimi principi inoltre, agevolando la realizzazione di operazioni transfrontaliere e l'ammissione alla quotazione anche nei paesi non comunitari, assume un'importanza fondamentale per la competitività dei mercati comunitari dei capitali.

Il Regolamento 1606 concede poi agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società quotate l'applicazione degli IAS nella redazione dei conti annuali (non consolidati) e di permettere o di imporre anche alle società non quotate l'applicazione degli IAS. In Italia, ai sensi dell'art. 25 della Legge comunitaria del 13 ottobre 2003, l'applicazione degli IAS è stata prevista, oltre che per le imprese obbligate dal regolamento comunitario, anche per le seguenti tipologie di società:

- le società quotate per la redazione del bilancio d'esercizio;
- le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- le banche e gli intermediari finanziari, sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- le imprese di assicurazione nella redazione del bilancio consolidato e nella redazione del bilancio d'esercizio ma, in questo caso, solo se sono quotate e non redigono il bilancio consolidato.

Peraltro a tutt'oggi il Governo non sembra nelle condizioni di rispettare la scadenza del 30 novembre 2004 per adeguare le disposizioni civilistiche e fiscali nazionali agli IAS poiché non ha ancora emanato le norme per estendere, dal 1° gennaio 2005, i nuovi principi contabili anche ai bilanci di esercizio delle predette tipologie di società. Si può quindi ritenere che al debutto del 1° gennaio 2005 parteciperanno esclusivamente i bilanci consolidati delle società quotate.

### **3. L'Autorità preposta all'emissione degli IAS/IFRS**

Lo IASB è l'organismo costituito il 1° aprile 2001 che raccoglie l'eredità dell'International Accounting Standard Committee (IASC) e si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. Lo IASC fu costituito nel 1973 dall'International Federation of Accountants (IFAC), organizzazione che rappresenta la professione contabile internazionale, allo scopo di promuovere l'armonizzazione delle regole per la predisposizione dei bilanci delle società.

Con riferimento all'attività dello IASC, i principi contabili accoglievano generalmente le regole dei Paesi con più antica tradizione contabile, quali principalmente gli Stati Uniti e altri paesi anglosassoni, e pertanto contenevano criteri per la rilevazione delle attività e passività e dei costi e ricavi, spesso assai diverse da quelli di altri Paesi; pertanto inizialmente tali principi risentivano dell'impostazione anglosassone e non potevano quindi essere facilmente adottati in luogo delle regole nazionali degli altri Paesi.

Durante gli anni dal 1989 al 2000, lo IASC ha intrapreso un processo di aggiornamento e revisione sistematica degli IAS esistenti, allo scopo di migliorarne la qualità e di ridurre il numero di regole, alternative tra loro; inoltre già nel 1989 fu pubblicato un Quadro Sistemico per la Preparazione e Presentazione del Bilancio (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'informativa societaria, illustra le caratteristiche fondamentali di un bilancio ed elabora la definizione di attività e passività patrimoniali e di componenti positivi e negativi di reddito, specificando i principi generali che devono presiedere la loro rilevazione contabile.

Infine nel 1995 lo IASC concordò con l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), l'organizzazione che rappresenta le commissioni di vigilanza dei mercati mobiliari del mondo, le integrazioni ai principi IAS, necessarie affinché lo IOSCO accettasse che i bilanci preparati in occasione di *cross-border offerings* (operazioni transfrontaliere) fossero predisposti secondo lo IAS.

Nel marzo del 2001 è stata costituita la IASC Foundation, un'organizzazione no-profit ed indipendente con sede negli Stati Uniti, dalla quale dipendono l'International Accounting Standards Board (IASB), lo Standard Advisory Council (SAC), che ha il compito di evidenziare allo IASB le priorità sui temi da trattare nell'emissione dei nuovi principi e nella revisione di quelli esistenti, e lo Standing Interpretation Committee (SIC) ora sostituito dall'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), organismo che interpreta le modalità applicative degli IAS che devono però ricevere l'approvazione dallo IASB stesso.

La nuova struttura, non più dipendente esclusivamente dalla professione contabile internazionale, può ora beneficiare dell'apporto diretto di tutte le parti interessate all'approvazione di principi contabili condivisi, riconosciuti e accettati a livello internazionale e assicura un'adeguata rappresentazione sia a livello geografico sia a livello di parti interessate (professione contabile internazionale, rappresentanti del mondo accademico, investitori e analisti finanziari, rappresentanti delle società alle quali i principi contabili sono rivolti, revisori).

In particolare lo IASB, composto da 14 esperti contabili internazionali, ha la funzione di predisporre, discutere e approvare i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni predisposte dal SIC/IFRIC; come detto i nuovi principi contabili emessi dallo IASB, denominati IFRS, implementeranno e sostituiranno progressivamente gli IAS esistenti recepiti dallo IASB allo scopo di garantire continuità con l'operato dello IASC dell'IFAC.

Tra gli organismi che a vario titolo sono collegati ai principi contabili internazionali si ricorda:

- ⇒ l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), comitato tecnico costituito nel giugno del 2001 nell'ambito della Commissione UE per fornire consulenza contabile nella fase di recepimento dei principi contabili internazionali IAS; si occupa inoltre dell'adeguamento delle direttive UE in materia di bilanci.
- ⇒ l'*Accounting Regulatory Committee* (ARC) ha il compito di verificare l'applicabilità degli IAS/IFRS per le società europee.
- ⇒ l'*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC), fondazione costituita a fine 2001 nella quale sono rappresentate le professioni contabili e molte associazioni coinvolte nell'elaborazione e nell'applicazione dei principi contabili stessi (tra cui Assirevi, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale dei Ragionieri, ABI, ANIA, Borsa Italiana S.p.A., Confcommercio, Confindustria e RGS); tale organismo ha il compito di valutare l'applicazione dei nuovi principi contabili, collabora con l'EFRAG e quindi con lo IASB, emana principi contabili per i bilanci per i quali non è prevista l'applicazione degli IAS e collabora con il legislatore italiano nell'emanazione delle norme in materia contabile.

Allo stato attuale i principi IAS possono essere considerati un corpo completo e autonomo di principi contabili largamente condivisi ed è per questo che la Commissione Europea, al fine di raggiungere l'armonizzazione contabile all'interno del mercato dell'Unione, ha preferito far riferimento agli IAS per la predisposizione dei bilanci delle società europee, piuttosto che elaborare un proprio corpo di principi contabili, che essendo sviluppati in un contesto unicamente europeo, sarebbero risultati inevitabilmente differenti dagli IAS e avrebbero escluso l'Europa dal processo di armonizzazione contabile mondiale.

#### **4. Obiettivi degli IAS**

L'evoluzione normativa che sta alla base della creazione di una omogenea area economica europea e la crescente esigenza di trasparenza in materia di redazione dei bilanci hanno portato all'adozione dei principi contabili internazionali.

Lo IASB (e prima lo IASC) ha emanato 41 principi IAS, di cui 7 superati; la Commissione Europea ha recepito 32 dei 34 IAS residui; inizialmente è stato rimandato il recepimento degli IAS 32 e 39, relativi agli strumenti finanziari, in attesa di modifiche che sono attualmente in corso di definizione.

Recentemente sono stati emanati 5 nuovi principi (IFRS 1-5), tra i quali l'IFRS 1, relativo alla prima applicazione degli standards internazionali e l'IFRS 4, riguardante i contratti di assicurazione.

Il principio di fondo che guida la predetta adozione degli IAS esistenti e l'emanazione dei nuovi IFRS è quello della convergenza delle regole nazionali con quelle internazionali e della trasparenza dell'informativa finanziaria a livello internazionale, affinché i bilanci non siano più solo rappresentazioni veritiere e corrette della situazione economica di un'impresa ad una certa data, ma diventino, mediante una rappresentazione prospettica dell'impresa, strumenti di informativa finanziaria utili ai fini delle decisioni economiche da assumere.

La standardizzazione delle pratiche contabili internazionali produce anche l'effetto di ridurre i metodi contabili ammessi; tutto ciò a garanzia di un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e del miglior funzionamento, sotto il profilo operativo e dei costi, del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.

Si raggiunge in tal modo anche l'obiettivo di una maggiore tutela degli investitori, nonché del rafforzamento della libertà di movimento dei capitali e della concorrenzialità tra imprese comunitarie per l'allocazione delle risorse finanziarie.

## **5. Il principio contabile internazionale IAS 19**

Lo IAS 19, emanato nel 1998 e rivisto nel 2000, è il principio contabile di riferimento per la contabilizzazione da parte dell'azienda dei benefici ai dipendenti; composto da 160 paragrafi e da alcuni allegati, tale documento (cui si fa riferimento nelle successive indicazioni) riguarda infatti le prestazioni che, a vario titolo, un'azienda può erogare ai suoi dipendenti (Employee benefits) e definisce il trattamento contabile delle predette prestazioni.

In generale, l'ambito di applicazione dello IAS 19 riguarda, tra l'altro, i fondi pensione e i fondi sanitari costituiti all'interno dell'azienda, i programmi per l'erogazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), dei premi di anzianità, nonché di indennità aggiuntive al TFR stesso.

Alla base dello IAS 19 sussiste il principio che il costo dei benefici ai dipendenti venga rilevato non quando esso viene pagato o potrebbe essere pagabile ma nel periodo in cui il beneficio diventa diritto dei dipendenti.

Lo IAS 19 contiene regole molto dettagliate sul metodo di finanziamento della gestione da adottare, sui criteri per l'iscrizione delle voci nello stato patrimoniale e nel conto economico, sulle basi tecniche e sui vincoli a cui queste sono soggette e infine sull'informativa da fornire ai potenziali "lettori" del bilancio.

Le prestazioni regolamentate dallo IAS 19 sono classificate nelle seguenti cinque categorie, per le quali sono previste diverse modalità di contabilizzazione:

- a) "short term employee benefits" (paragrafi 8-23): prestazioni a breve termine erogate dall'azienda entro i dodici mesi successivi al bilancio, diverse dalle prestazioni dovute per la cessazione del rapporto di lavoro; rientrano in questa categoria di benefici, tra l'altro, le retribuzioni dei dipendenti, i contributi per oneri sociali, le indennità di malattia, ferie, partecipazioni agli utili, bonus, auto aziendali;
- b) "post employment benefits" (paragrafi 24-125): prestazioni post lavorative dovute dopo la conclusione del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, le pensioni complementari, le prestazioni di assistenza sanitaria, i trattamenti di fine rapporto, mensilità aggiuntive;
- c) "other long term employee benefits" (paragrafi 126-131): altre prestazioni a lungo termine che rappresentano un insieme eterogeneo e che non si esauriscono entro i primi dodici mesi successivi al bilancio, diverse dalle prestazioni dovute per la cessazione del rapporto di lavoro e da quelle dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, le indennità per invalidità, i premi di anzianità di servizio, i periodi sabbatici;

- d) “termination benefits” (paragrafi 132-143): prestazioni dovute per la cessazione del rapporto di lavoro; sono benefici erogati dall’azienda in casi particolari di interruzione del rapporto lavorativo, come, ad esempio, gli incentivi al pensionamento anticipato;
- e) “equity compensation benefits” (paragrafi 144-152): prestazioni retributive erogate al personale sotto forma di partecipazioni al capitale, quali, ad esempio, le assegnazioni di azioni.

Tutti i predetti benefici ai dipendenti sono classificati come regimi a prestazione definita (defined benefits plans), ad eccezione dei “post employment benefits” che si distinguono tra piani a prestazione definita e piani a contribuzione definita (defined contribution plans), a seconda della natura economica del piano stesso.

Nei piani a contribuzione definita l’impresa, in base ad un accordo, paga contributi fissi ad un’entità distinta (un fondo) e non ha un’obbligazione reale o implicita a pagare ulteriori contributi, cosicché il rischio attuariale (prestazioni inferiori a quelle attese) e il rischio d’investimento (attività investite insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono sul dipendente.

Completamente diversa è l’impostazione data dallo IAS 19 per la rendicontazione contabile dei piani a prestazioni definite; in generale lo IAS 19 definisce in via residuale i piani a prestazione definita, ricomprendendo in tale categoria tutti quei piani che non rientrano tra quelli a contribuzione definita. Per i piani a prestazione definita l’impegno dell’azienda non si esaurisce con il versamento di un contributo annuo ma riguarda anche la garanzia di una prestazione definita; il rischio attuariale e il rischio d’investimento ricadono sull’azienda e pertanto lo IAS 19 stabilisce che le obbligazioni vengano misurate sulla base del valore attuale netto delle prestazioni da erogare meno il valore di mercato delle attività a fronte degli impegni; profitti e perdite sono grosso modo le variazioni del valore di questo impegno netto da un periodo all’altro.

Come detto le pensioni rientrano nei “post employment benefits”, mentre i premi di anzianità di servizio, che spesso le aziende erogano ai propri dipendenti al raggiungimento di particolari anzianità di servizio (es. 25 anni, 35 anni), sono classificati dallo IAS 19 (paragrafo 126) tra gli “other long term employee benefits” e quindi sono anch’essi piani a prestazione definita.

Infine, come espressamente suggerito dal paragrafo 136 dello IAS 19, il TFR, nonostante l’affinità terminologica con i “termination benefits”, viene classificato tra i “post employment benefits” in quanto è dovuto indipendentemente dalle cause della cessazione; inoltre esso è classificato come piano a prestazione definita.

Lo IAS 19 evidenzia la complessità della contabilizzazione delle prestazioni classificate come piani a benefici definiti; la determinazione del valore dell'impegno per l'azienda e del costo dell'anno necessita infatti di ipotesi attuariali che possono evidentemente condurre ad utili o perdite attuariali. Il par. 50 sottolinea, tra l'altro, che la contabilizzazione di piani a prestazioni definite richiede di stimare in modo affidabile, con l'utilizzo di tecniche attuariali, l'ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell'attività lavorativa prestata nell'esercizio corrente e in quelli precedenti e di aggiornare tali prestazioni al fine di determinare il valore attuale degli impegni dell'azienda.

Infine nei paragrafi 64-66, viene indicata la metodologia attuariale da applicare per la valutazione di tutte le tipologie di prestazioni previste dallo IAS 19.

## **6. Post employment benefits: valutazione attuariale e rendicontazione contabile**

### ***6.1 Valutazione delle attività e delle passività***

Per quanto riguarda le attività sia dei piani a contribuzione definita, sia di quelli a prestazione definita, lo IAS 19 richiede che le attività da indicare nello stato patrimoniale siano le disponibilità finanziarie a garanzia dell'erogazione delle prestazioni dovute e per la loro valutazione prevede l'adozione del *fair value*, ossia del valore corrente delle attività della gestione; il *fair value* è definito come il "corrispettivo al quale, in un'operazione fra terzi, un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili"; non è ammessa quindi dallo IAS 19 la valorizzazione a "costo storico"

Inoltre le attività a fronte degli impegni dell'azienda devono essere valutate alla data di bilancio.

Per quanto riguarda la valutazione delle passività lo IAS 19 distingue nettamente tra i piani a contribuzione definita e i piani a prestazione definita.

Per i regimi a contribuzione definita lo IAS 19 stabilisce che si tenga conto degli oneri relativi all'esercizio al quale i conti si riferiscono indipendentemente dalla data di pagamento; quindi il costo di competenza di ogni esercizio è rappresentato dal contributo versato dal datore di lavoro nell'esercizio stesso; ne consegue che per la valutazione di utili o perdite e di ricavi o costi non sono necessarie ipotesi attuariali e non vi è la possibilità di utili o perdite attuariali.

In definitiva le obbligazioni dei piani a contribuzione definita non sono valutate sulla base di calcoli attuariali, tranne quando non si estinguono interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato attività lavorativa.

Anche per i regimi a prestazioni definite l'approccio è quello di tener conto di oneri e proventi relativi all'esercizio al quale i conti si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento; tuttavia, come si vedrà in seguito, lo IAS 19 prevede un meccanismo per distribuire taluni utili o perdite (in particolare le variazioni attuariali e il costo previdenziale relativo al servizio passato) su più di un periodo contabile (ammortamento).

Ai fini della redazione di un bilancio tecnico di un fondo pensione a prestazione definita (o della valutazione del TFR) i valori attuariali da determinare in base ai principi contabili IAS sono (punto (a) del par. 54 e punto (a) del par. 61 dello IAS 19):

- *Present Value of the Defined Benefit Obligation (DBO)*, che rappresenta il valore attuale medio delle obbligazioni a benefici definiti maturate dai lavoratori in servizio alla data delle valutazioni per l'attività prestata nell'esercizio corrente e in quelli precedenti; esso viene quindi determinato considerando solo gli anni di servizio già maturati e facendo riferimento ad ipotesi che tengano conto dei futuri incrementi salariali; il DBO si forma anno dopo anno, aggiungendo a quanto accantonato l'anno precedente la quota di costo dell'anno corrente. Qualora si tratti di un fondo pensione, il DBO per i pensionati coincide con la riserva calcolata con la metodologia italiana.
- *Current Service Cost (CSC)*, che rappresenta il valore attuale medio delle prestazioni maturate dai lavoratori in servizio per l'attività prestata nell'esercizio corrente; qualora si tratti di un fondo pensione dove è prevista la contribuzione a carico dei lavoratori, tali contributi vanno dedotti dal valore attuale medio per ottenere la parte imputabile al datore di lavoro.

I predetti valori attuariali consentono di determinare gli importi da contabilizzare nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Al riguardo si precisa che il DBO rappresenta il valore della passività tecnica relativa allo stato patrimoniale del bilancio; si ricorda che il calcolo si effettua in base agli anni di servizio già maturati e nell'ipotesi di futuri incrementi retributivi per rinnovi contrattuali e di carriera.

Il CSC è invece la posta tecnica relativa al conto economico e rappresenta l'incremento del valore attuale medio delle prestazioni maturate dai lavoratori in conseguenza dell'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente; esso costituisce una parte del DBO.

Di seguito si illustrano i criteri richiesti dallo IAS 19 per la valutazione delle passività di un piano a prestazione definita e per l'iscrizione delle diverse voci nello stato patrimoniale e nel conto economico.

## **6.2 Metodologia attuariale richiesta dallo IAS 19**

Per la valutazione degli impegni a carico dell'azienda, lo IAS 19 prevede (paragrafi 64-66) l'adozione del "metodo dell'unità di credito proiettata" (Projected Unit Credit Method); tale metodo, che rientra nell'ambito più generale delle tecniche relative ai cosiddetti "benefici maturati", considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori presso l'azienda come una unità di diritto addizionale: la passività attuariale deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di valutazione.

Pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l'anzianità complessivamente raggiunta all'epoca prevista per la liquidazione del beneficio; peraltro deve essere applicato un diverso criterio qualora le prestazioni garantite non maturino per gli iscritti in maniera proporzionale agli anni di servizio (ad esempio in funzione dell'inquadramento professionale).

Inoltre, il predetto metodo impone di considerare i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, rinnovi contrattuali etc.), fino all'epoca di cessazione del rapporto di lavoro.

Si osservi che la passività attuariale (DBO) calcolata sulla base dei salari proiettati rappresenta la passività nella prospettiva di continuità del fondo, mentre la passività calcolata sulla base dei salari correnti è il debito del fondo in una prospettiva di chiusura o di trasferimento ad altro fondo.

Anche la valutazione degli impegni maturati, così come quella delle attività, deve essere riferita alla data di bilancio.

Si procede così alla stima delle future prestazioni che, in base alle ipotesi evolutive connesse sia allo sviluppo numerico della collettività, sia allo sviluppo retributivo, saranno erogate a favore di ciascun dipendente nei casi di uscita dalla collettività previsti dal fondo pensione o in caso di cessazione per dimissioni.

Da notare che il metodo in esame produce un costo del servizio corrente *individuale* che cresce ogni anno all'avvicinarsi del momento del pensionamento, in quanto nei primi anni è molto elevato l'effetto dell'attualizzazione e delle probabilità di uscita dalla collettività. Per

un programma nel suo *complesso* invece, il costo annuale del servizio corrente tende ad essere approssimativamente lo stesso per ogni anno (variando al più per l'inflazione), se ovviamente il numero e la distribuzione per età ed anzianità dei partecipanti restano simili.

Si osservi poi che in alcuni casi i calcoli attuariali diventano maggiormente complessi, ad esempio se all'introduzione del programma sono riconosciute delle prestazioni come contropartita del servizio già prestato, se viene modificato il programma variando il livello delle prestazioni con effetto retroattivo sul servizio passato o se le ipotesi attuariali differiscono da quanto avviene nella realtà. In tali situazioni sorgono delle prestazioni maturate senza che si sia provveduto alla loro completa copertura.

### **6.3 Redazione dello stato patrimoniale**

Ai fini della redazione dello stato patrimoniale secondo i principi dettati dallo IAS 19, è necessario determinare, oltre ai valori attuariali già menzionati, le seguenti grandezze (se non nulle):

- *past service cost*, che rappresenta il valore attuale medio dei costi previdenziali, positivi o negativi, dovuti all'introduzione di un piano a prestazioni definite o ad una sua modifica;
- *utili o perdite attuariali* non contabilizzati alla data di bilancio, che rappresentano gli eventuali utili o perdite di natura tecnica dovuti a variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate e/o al fatto che l'esperienza osservata può differire dalle basi tecniche adottate.

Il *past service cost* sorge quando un'impresa avvia un piano a prestazioni definite o modifica le prestazioni dovute nell'ambito di un piano già esistente con effetto retroattivo; tali costi rappresentano il corrispettivo dell'attività lavorativa prestata dal dipendente fino al momento in cui matura il diritto ai benefici e deve essere misurato come variazione della passività conseguente alla modifica introdotta.

Gli utili o perdite attuariali possono derivare da aumenti o diminuzioni sia del valore attuale delle prestazioni, sia del fair value di qualsiasi attività a fronte degli impegni dell'azienda.

Le cause che possono generare utili o perdite attuariali sono le seguenti:

- variazioni riscontrate nella collettività (turn over dei dipendenti, pensionamenti anticipati, mortalità, incrementi retributivi, incrementi di pensione);
- effetto di cambiamenti delle ipotesi attuariali (turn over dei dipendenti, pensionamenti anticipati, mortalità, incrementi retributivi, incrementi di pensione);

- effetto di variazioni del tasso di attualizzazione utilizzato per le valutazioni;
- scostamenti tra rendimento effettivo e rendimento previsto delle attività del fondo.

In definitiva, l'importo da contabilizzare nello stato patrimoniale relativamente ad un fondo pensione a prestazione definita (o ad un TFR) è determinato dalla seguente espressione contabile:

- DBO* alla data di bilancio
- + più eventuali utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali) non contabilizzati alla data di bilancio
  - eventuali past service cost non ancora contabilizzati
  - il fair value alla data di bilancio delle attività (se esistono) a copertura degli impegni maturati.

Con riferimento ai “post employment benefits”, lo IAS 19 dispone che il fondo debba rilevare contabilmente a bilancio una parte degli utili o perdite attuariali solo se il valore totale degli stessi eccede il maggiore tra:

- 10% del *DBO* alla fine dell'esercizio precedente
- 10% del fair value delle attività del fondo alla stessa data

In tal modo si individua il cosiddetto “corridoio” dato dalla seguente espressione:

$$10\% * \{\max(\text{DBO}; \text{fair value delle attività del fondo})\}$$

Il “corridoio” rappresenta quindi la soglia al di sotto della quale non è richiesta la contabilizzazione immediata in bilancio di utili o perdite attuariali; questa impostazione sottintende l'ipotesi che, nel lungo periodo, gli utili o le perdite di natura attuariale si compensino tra loro; in tale ottica è data possibilità all'azienda di differire nel tempo il riconoscimento a conto economico di tali importi.

Se gli utili o perdite attuariali eccedono la predetta soglia, l'eccedenza va contabilizzata come costo o ricavo dell'anno; è però possibile ammortizzare l'eccedenza in un numero di anni al più pari alla durata media residua di servizio degli attivi (o, se trattasi di fondo pensione, alla durata media residua di vita dei pensionati se tutti o la maggior parte dei partecipanti al fondo sono pensionati); in alternativa si può scegliere di contabilizzare tutti gli utili o le perdite sia all'interno, sia all'esterno del corridoio, in un solo esercizio a condizione che lo stesso criterio sia applicato sia agli utili sia alle perdite e in modo coerente negli esercizi futuri.

Se la perdita/utile rimane sempre dello stesso segno, si può affermare che la quota non contabilizzata (corridoio) può rimanere potenzialmente non contabilizzata su base semi permanente.

Inoltre, in caso di modifiche regolamentari o in caso di riduzione o estinzione del piano, lo IAS 19 prevede che il costo o ricavo che ne deriva può non essere riconosciuto interamente nell'anno in cui tali variazioni si verificano ma può essere ammortizzato in un periodo pari a quello necessario in media affinché le nuove prestazioni risultino completamente acquisite. Tuttavia, se i predetti eventi hanno effetto immediato sulle prestazioni (perché riguardano una collettività composta esclusivamente da pensionati o perché le nuove prestazioni garantite ai lavoratori in servizio risultano immediatamente acquisite), lo IAS 19 impone che il relativo costo o ricavo deve essere contabilizzato immediatamente senza possibilità di ammortamento negli esercizi futuri.

I casi di riduzione di cui tener conto ai fini IAS sono quelli riguardanti una significativa riduzione del numero di iscritti (ad es. in caso di cessione di ramo d'azienda o in caso di limitazione delle prestazioni all'anzianità maturata ad una certa data), mentre i casi di estinzione riguardano la liquidazione di tutte o parte delle prestazioni maturate previste dal piano.

L'importo da contabilizzare nello stato patrimoniale, così come previsto dallo IAS, può assumere segno negativo e in tal caso rappresenta un'attività; in altre parole si ha una situazione di sovrafinanziamento.

Qualora si verifichi un'eccedenza delle attività rispetto alle passività, lo IAS 19 dispone che l'impresa valuti tale sovrafinanziamento contabilizzando l'importo minore tra la predetta eccedenza e la somma di:

1. eventuali *perdite attuariali* e *past service cost* non ancora contabilizzati;
2. valore attuale di qualsiasi beneficio economico disponibile sotto forma di rimborso o di riduzione di contributi futuri.

#### **6.4 Redazione del conto economico**

L'importo da contabilizzare nel conto economico, come costo o ricavo di un piano a prestazione definita, è determinato dal totale netto dei seguenti importi di spesa o di ricavo:

*current service cost*;

- + interest cost;
- expected return on plan assets;
- + quota di ammortamento di utili (- perdite) attuariali;
- + quota di ammortamento del past service cost, ossia delle variazioni della passività derivanti da modifiche al programma non ancora riconosciute ad inizio anno;
- + effetti di eventuali riduzioni o estinzioni del piano.

Riguardo alle voci sopra indicate si fa presente che:

- il *current service cost*, come già detto, rappresenta il valore attuale medio delle prestazioni maturate dai lavoratori in servizio nel corso dell'esercizio; nel caso in cui i lavoratori contribuiscano al fondo pensione, tali contributi vanno dedotti dal valore attuale medio per ottenere la parte imputabile al datore di lavoro;
- l'*interest cost* rappresenta l'interesse annuo maturato sul *DBO* ad inizio anno, aumentato del *current service cost* dell'anno e al netto delle prestazioni pagate nell'anno (a tale scopo tutti i movimenti dell'anno si intendono avvenuti a metà anno), ottenuto adottando come tasso di rendimento il tasso di attualizzazione delle prestazioni;
- l'*expected return on plan assets* rappresenta il rendimento atteso nell'esercizio sulle attività investite; ai fini del calcolo, tutti i movimenti dell'anno si intendono avvenuti a metà anno; il tasso da utilizzare è il tasso di rendimento medio delle attività del piano a prestazioni definite.

## **7. Basi tecniche**

Lo IAS 19 fornisce il quadro delle ipotesi attuariali necessarie ai fini delle valutazioni dei "post employment benefits"; esso, inoltre, richiede esplicitamente (paragrafi 72-77) che le ipotesi da adottare siano obiettive, ossia né imprudenti né eccessivamente prudenziali, e tra loro compatibili, tali cioè da riflettere la relazione economica tra diversi fattori quali inflazione, tasso di incremento delle retribuzioni, tasso di rendimento delle attività a copertura delle obbligazioni assunte e tasso di attualizzazione.

Le ipotesi finanziarie devono essere determinate in termini nominali, a meno che non siano più attendibili stime in termini reali (rettificate per tener conto dell'inflazione); inoltre

devono basarsi sulle attese di mercato, alla data di bilancio, per l'esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte.

Tali ipotesi sono necessarie allo scopo di stimare, nella maniera più attendibile, le variabili che determineranno il costo complessivo da sostenere per l'erogazione di benefici garantiti al lavoratore.

#### Basi tecniche demografiche

Le basi tecniche demografiche richieste dallo IAS 19, relative alle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e dei pensionati (se si tratta di un fondo pensione), sono le seguenti:

- mortalità degli attivi e dei pensionati
- rinnovo del personale (uscite per pensionamento, uscite anticipate, ipotesi su numero, età e posizione aziendale dei nuovi ingressi)
- frequenze di invalidità
- frequenze di pensionamento anticipato
- presenza e composizione dei nuclei familiari superstiti di attivi o di pensionati

#### Basi tecniche economico-finanziarie

Le basi tecniche economiche e finanziarie richieste dallo IAS 19, relative alle variabili che possono influenzare il valore finale della prestazione, sono le seguenti:

- tasso di attualizzazione
- tasso di inflazione
- tasso di incremento delle retribuzioni per rinnovi contrattuali
- linee delle retribuzioni
- livello delle future prestazioni
- tasso di rendimento atteso sulle attività a copertura degli impegni

Ai fini della definizione di tutte le basi tecniche sopra menzionate, valgono le stesse considerazioni di attenzione e prudenza concernenti la costruzione di analoghe basi tecniche utili ai fini delle valutazioni attuariali effettuate con criterio italiano.

In merito alle ipotesi specifiche da adottare per le valutazioni riguardanti il TFR, è necessario tener conto anche delle anticipazioni di TFR. Al riguardo si ricorda che la normativa in vigore prevede condizioni abbastanza limitative per poter richiedere un'anticipazione di TFR; peraltro i contratti collettivi di lavoro o patti individuali possono stabilire “condizioni di miglior favore”.

È quindi opportuno stimare per il futuro il numero massimo di anticipazioni, la frequenza di richiesta sia di prima anticipazione sia delle anticipazioni successive e la quota di TFR anticipato per ciascuna richiesta; le predette basi tecniche possono essere costruite sulla scorta di adeguate informazioni fornite dall'azienda.

Riguardo alle basi di natura finanziaria, è da porre particolare attenzione al tasso di attualizzazione che, secondo i principi IAS, deve essere determinato in base ai rendimenti di mercato, alla data di bilancio, di titoli di aziende primarie, che tengano conto della durata media delle passività relative agli impegni a carico dell'azienda; se non esiste un mercato sviluppato di tali titoli, si fa riferimento ai rendimenti del mercato dei titoli di stato.

## **9. Principali problematiche applicative ai fondi pensione italiani e al TFR**

I principi contabili internazionali sono, come dice il nome stesso, principi “contabili”, ma prevedono, come si è visto, la determinazione di grandezze attuariali che poi devono essere opportunamente incasellate al fine di redigere il bilancio secondo tali principi.

Come già osservato, l'ottica su cui si basano in generale gli IAS è quella di valutare la performance dell'impresa, divenendo il bilancio uno strumento atto a cogliere in tempo reale le variazioni di valore dell'impresa stessa piuttosto che a fornirne un'immagine veritiera ma statica.

Più in particolare lo IAS 19 è orientato ad una valutazione degli impegni dell'impresa nei confronti dei dipendenti via via che il beneficio diventa diritto dei dipendenti.

Tali impostazioni possono avere dei riflessi rilevanti sui risultati ottenuti in applicazione degli standard internazionali rispetto alle risultanze dei bilanci tecnici italiani o agli accantonamenti, se previsti, a fronte dell'erogazione di indennità successive al rapporto di lavoro.

Premesso che:

- a) i fondi pensione italiani a prestazione definita sono di norma chiusi a nuove iscrizioni a partire dal 28.4.1993;
- b) quasi tutti i bilanci tecnici italiani sono redatti con il sistema tecnico-finanziario di gestione della capitalizzazione completa;
- c) con il sistema della capitalizzazione completa l'equilibrio della gestione è realizzato sulla base degli oneri previsti per la collettività degli attivi e dei pensionati con riferimento, per gli attivi, alle anzianità raggiunte al momento del pensionamento e non in base alle anzianità maturate alla data di valutazione; il predetto sistema considera cioè l'impegno totale del fondo e non solo la quota relativa a quanto maturato alla data delle valutazioni. In tal modo è prevista la costituzione di riserve alla data di valutazione atte a garantire, insieme agli accantonamenti patrimoniali ed al futuro gettito contributivo, il pagamento delle prestazioni dovute sino all'estinzione della collettività assicurata, compresi i superstiti aventi diritto, se ovviamente il quadro di ipotesi adottato avrà un pieno riscontro nella realtà;
- d) secondo la normativa civilistica italiana, l'accantonamento di TFR viene riportato in bilancio adottando una metodologia di calcolo basata sull'indennità maturata da ciascun dipendente alla data di bilancio, nell'ipotesi che tutti i dipendenti risolvano il contratto di lavoro a tale data, mentre i principi contabili internazionali, definendo il TFR come un compenso successivo al rapporto di lavoro, stabiliscono che l'importo già maturato sia proiettato, per stimare attuarialmente l'ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, e poi attualizzato, per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento.

Con riferimento ai fondi pensione, ne consegue che l'applicazione dei principi internazionali ai fondi italiani può comportare il passaggio da una situazione di avanzo tecnico ad una di disavanzo.

Infatti, se un fondo, per il quale non è previsto il versamento di contributi (o è previsto un contributo in misura ridotta), risulta in equilibrio con la capitalizzazione completa, può trovarsi in una situazione di sovr FINANZIAMENTO (avanzo tecnico) adottando la metodologia IAS; viceversa, se per un fondo si è stabilito di raggiungere l'equilibrio tecnico aumentando il contributo futuro, esso si troverà in una situazione di sottofinanziamento in caso di applicazione degli IAS (disavanzo tecnico).

In tali situazioni può risultare opportuno ricorrere all'utilizzo del predetto "corridoio" che, entro certi limiti, consente di non contabilizzare la perdita o il guadagno emersi.

Un altro aspetto critico riguarda il tasso di attualizzazione; l'obiettivo degli IAS è l'adozione di un tasso che permetta il confronto tra gli impegni previdenziali dei vari fondi indipendentemente dalle attività a copertura degli stessi.

I bilanci tecnici italiani di norma sono redatti tenendo conto del rendimento effettivo presente e futuro delle attività a copertura degli impegni previdenziali. Potrebbero pertanto emergere risultati ai fini IAS notevolmente differenti dai risultati ottenuti con il criterio italiano.

Riguardo poi al TFR, si rileva che i risultati ottenuti con i criteri IAS possono essere molto simili o piuttosto differenti dall'accantonamento previsto dalla normativa italiana; ciò dipende da un lato dalle caratteristiche della collettività interessata, quali l'anzianità media, il numero e l'ammontare delle anticipazioni di TFR già richieste e il versamento o meno di tutto o parte del TFR al fondo pensione, dall'altro dalle basi tecniche adottate per le valutazioni attuariali, con particolare riferimento alle ipotesi sulle uscite per dimissioni, sulle anticipazioni e sul tasso di attualizzazione.

C'è da sottolineare, infine, che per le altre indennità rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 19, quali ad esempio i premi di anzianità di servizio, la normativa italiana non prevede alcun accantonamento, mentre le disposizioni dettate dagli standard internazionali hanno imposto la valutazione attuariale anche di questi impegni dell'azienda, evidenziando la necessità di un significativo accantonamento nella fase di prima applicazione degli IAS.

## **10. Conclusioni**

I nuovi principi contabili che dovranno essere adottati da molte società italiane cambieranno in generale l'ottica che è alla base dell'attuale redazione dei bilanci; anche per ciò che riguarda in particolare lo IAS 19, che interviene come detto nella valutazione dei benefici garantiti dalle aziende ai propri dipendenti, si avrà una quantificazione delle poste di bilancio in alcuni casi in linea con quanto richiesto dalla normativa italiana, in altri casi anche notevolmente differente; l'impatto definitivo dipenderà ovviamente dal tipo di programma da valutare e dalle caratteristiche delle collettività interessate al programma stesso.

Già dalla fine del 2003 molti attuari sono stati incaricati dalle aziende rientranti nell'ambito di applicazione dei nuovi principi contabili di effettuare valutazioni attuariali riguardanti in primo luogo il TFR, ma anche i premi di anzianità e ovviamente i trattamenti pensionistici complementari istituiti all'interno delle aziende stesse.

Guardando ai risultati delle prime esperienze, si può affermare che per i fondi pensione le differenze tra le risultanze derivanti dall'applicazione dello IAS 19 e quelle ottenute con la metodologia italiana possono essere rilevanti, oltre che per le motivazioni

illustrate al paragrafo precedente anche per altri motivi tra i quali le caratteristiche del collettivo o la previsione di un tasso di rendimento imposto dallo statuto stesso del fondo molto diverso da quello richiesto dallo IAS 19.

Per il TFR di norma la valutazione con lo IAS 19 conduce a stime pressoché in linea con gli accantonamenti previsti dalla normativa italiana; le differenze maggiori possono riscontrarsi, come detto, nei casi in cui sono previste dai regolamenti aziendali particolari condizioni per l'erogazione delle anticipazioni di TFR o nei casi di collettività particolarmente giovane o anziana; anche la quota di TFR versata al fondo pensione può in qualche misura incidere sui risultati, così come le ipotesi riguardanti le uscite per dimissioni.

Infine per i programmi per i quali la normativa italiana, a differenza dei principi IAS, non prevede alcun accantonamento, come ad esempio per i premi di anzianità, abbiamo già evidenziato il forte impatto nella fase di prima applicazione.

Sembra opportuno sottolineare, inoltre, che alla luce delle disposizioni contenute nella recente direttiva sui fondi pensione, è possibile prevedere che l'applicazione degli standard internazionali possa in un prossimo futuro essere estesa anche ai fondi pensione "esterni", ossia a quelli non costituiti all'interno di aziende. Poiché in Italia i fondi pensione rappresentano una realtà molto variegata, la predetta applicazione potrebbe far sorgere problematiche di varia natura per la cui soluzione sarà indispensabile l'apporto dell'attuario.

Per concludere, si ritiene auspicabile anche in questo campo una forte presenza degli attuari, il cui ruolo non deve essere solo quello di effettuare le valutazioni attuariali in applicazione dei principi contabili internazionali; l'attuario deve avere parte attiva nella predisposizione e nell'implementazione degli IAS e nell'interpretazione delle modalità applicative dei principi stessi, insieme con gli altri soggetti coinvolti (Revisori Contabili, Dottori Commercialisti, OIC) con i quali dovrà continuamente confrontarsi e interagire.